

ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Consiglio di Stato, Sezione 4 - sentenza n. 9470 del 25 novembre 2024

ATTO AMMINISTRATIVO – ACCESSO CIVICO – MASSIVO – ABUSO DEL DIRITTO – DINIEGO LEGITTIMITA’

È da ritenersi legittimo il diniego su una istanza di accesso civico che possa riferirsi ad un numero elevatissimo ed assolutamente indefinito di atti e di documenti, di natura eterogenea, in cui non si indichi neppure un intervallo temporale entro cui collocarli, opponendosi a ciò il principio generale del divieto di abuso del diritto, che costituisce una particolare declinazione del principio di buona fede, il quale, a sua volta, è attuazione del principio fondamentale di solidarietà politica, economica e sociale enunciato dall’art. 2 Cost.

Consiglio di Stato, Sezione 4 - sentenza n. 1117 del 2 febbraio 2024

ATTO AMMINISTRATIVO – ACCESSO CIVICO – PRESUPPOSTI – ACCESSO AI DOCUMENTI – RAPPORTO – INCLUSIONE E COMPLETAMENTO

L’accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse concreto e attuale in relazione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazioni in tal senso, essendo il rapporto tra la disciplina dell’accesso documentale e quella dell’accesso civico generalizzato da interpretarsi non già secondo un criterio di esclusione reciproca, bensì di inclusione e completamento, volgendo l’integrazione dei diversi regimi, pur nella loro diversità, a garanzia della tutela preferenziale dell’interesse coinvolto.

T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. 3-quater, Sentenza n. 1241 del 22 gennaio 2025

FORMA DELL'ISTANZA – ACCESSO CIVICO SEMPLICE - GRADUATORIE

La Pubblica Amministrazione, allorquando venga presentata un'istanza d'accesso formulata in maniera generica (cioè, senza esplicito riferimento all'accesso tradizionale od a quello generalizzato) ovvero che richiami ambedue gli istituti di cui all'inciso, è tenuta ad **esaminarla in toto**: un siffatto esame non potrà, dunque, prescindere dalla possibilità d'applicare la disciplina in tema d'accesso civico (semplice e/o generalizzato), accordandosi rilievo alla **sostanza**.

Laddove la richiesta in parola abbia ad oggetto la versione aggiornata **graduatoria** di una selezione concorsuale, si tratterà d'accesso civico **semplice** (per cui, come noto, non occorre che l'interesse dell'istante sia diretto, concreto ed attuale): ne consegue, quindi, che, in ossequio al disposto ex art. 19 del D. Lgs. n. 33 del 2013, l'**ostensione non può essere negata**, poiché le «**graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori**» sono oggetto di un siffatto diritto.

Cons. Stato, Sez. 4, Sentenza n. 179 del 13 gennaio 2025

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – LIMITAZIONI

Formulare una richiesta d'accesso civico generalizzato avente ad oggetto una **pluralità d'atti tanto cospicua quanto del tutto priva di specificità e/o delimitazione temporale** configura un vero e proprio **abuso del diritto**, dovendosi qualificare una condotta siffatta come **irrispettosa dei canoni di correttezza e buona fede**: in altri termini, ciò comporterebbe in capo all'Amministrazione un carico di lavoro irragionevole e, per ciò stesso, idoneo ad **inficiarne il buon andamento** (Cfr. anche Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10/2020, nonché Cons. Stato, Sezione Quarta, sentenza n. 9470 del 25 novembre 2024 e T.A.R. Veneto, Sezione Terza, sentenza n. 1056 del 12 luglio 2023).

Se è vero che l'accesso civico generalizzato ha un'impronta essenzialmente personalistica, in quanto esercizio di un diritto fondamentale, è parimenti innegabile la sua connotazione solidaristica, in virtù del nesso funzionale sussistente fra l'apertura

della Pubblica Amministrazione alla conoscenza collettiva e la disponibilità di dati d'affidabile provenienza pubblica tesa a fornire ai Cittadini un'informazione corretta ed evitare, al contempo, la propagazione di «*pseudoconoscenze e pseudocoscienze a livello diffuso*».

Le richieste **massive formulate in un unico atto** hanno, pertanto, un **fine meramente emulativo**, la qual cosa dà luogo *ex se* ad un abuso del diritto.

Cons. Stato, Sez. 4, Sentenza n. 9849 del 16 novembre 2023

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – LIMITAZIONI

È confermato l'indirizzo secondo il quale il comma 3 dell'art. 5-bis, D.Lgs. 33/2013 nell'estendere all'accesso civico generalizzato i limiti relativi all'accesso (documentale) di cui all'articolo 24, comma 1, della L. n. 241 del 1990, non esige alcuna motivazione in relazione all'accertamento della mancanza di un pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse protetto dalla norma che vieta l'accesso. Trattasi, pertanto, di un rinvio, incondizionato, a fonti di regolazione che fanno riferimento ad atti che restano in ogni caso esclusi dal diritto di accesso. Tra le predette fonti di regolazione figurano, ai sensi del citato art. 24, comma, 1, gli atti delle pubbliche amministrazioni, adottati, ai sensi del successivo comma 2, in riferimento agli interessi elencati nel comma 1.

Tar Lazio, Sez. V, Sentenza n. 5801 del 08 marzo 2023

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PRINCIPIO SOLIDARISTICO.

Il diritto di accesso civico generalizzato conserva una connotazione solidaristica, nel senso che l'apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva è funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini, con la conseguenza che il suddetto accesso, in quanto finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona

federe e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.).

Tar Molise, Sez. I, Sentenza n. 140 del 19 aprile 2023

ACCESSO CIVICO – INTERESSE DIFENSIVO – MOTIVAZIONE – ESERCIZIO PRIVATO DI PUBBLICHE FUNZIONI

L'accesso civico: i) spetta, per sua natura, a prescindere dalla sussistenza anche di un interesse difensivo, come pure dal collegamento fra il documento richiesto e la situazione individuale potenzialmente da tutelare; ii) può essere esercitato senza alcuna motivazione; iii) deve essere riconosciuto, in quanto inerente ad un'attività di esercizio privato di pubbliche funzioni, o comunque di pubblico interesse.

Tar Campania, Sez. I, Sentenza n. 4775 del 10 maggio 2023

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – FINALITA' DI CONTROLLO DEMOCRATICO SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

Mentre l'accesso documentale ordinario, "classico", è strumentale alla protezione di un interesse individuale, nel quale quello pubblico alla trasparenza è "occasionalmente protetto" - come taluno ha osservato - a fronte della necessità di conoscere strumentale alla difesa di una pregressa situazione giuridica ed eventualmente processuale, l'accesso civico generalizzato è invece dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale l'interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé per trascendere verso una dimensione collettiva legata all'interesse dell'intera comunità di appartenenza ad avere cognizione delle attività e dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di trasparenza e di buon andamento, sempreché non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, declinate tra le eccezioni di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013. La regola della generale accessibilità è, dunque, temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.

Tar Veneto, Sez. III, Sentenza n. 1056 del 12 luglio 2023

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – RICHIESTE MANIFESTAMENTE ONEROSE E SPROPORZIONATE

Il ricorso all'istituto dell'accesso civico generalizzato deve mostrarsi in concreto funzionale al perseguimento delle finalità pubblicistiche ad esso sottese, individuate in via normativa (art. 1, D.Lgs. n. 33 del 2013 (sul punto cfr. Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2018, n. 5702). È puntualizzata pertanto che è possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche ... contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi.

Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza n. 10123 del 17 novembre 2022

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - PRIVACY – RISERVATEZZA

L'art. 5-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33 del 2013 ritiene potenzialmente impeditivo all'ostensione dei documenti richiesti tramite l'accesso civico generalizzato “la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia” dunque, la riservatezza non può concepirsi al punto da comprendere anche l'attività esercitata da un pubblico dipendente nel suo complesso considerata, essendo limitata, per quanto di interesse in questa sede, soltanto alla sfera della persona fisica in quanto tale che sia eventualmente coinvolta dall'attività esercitata nella qualità di pubblico dipendente, come ad esempio, nel caso in cui vengano in rilievo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, questioni concernenti lo stato di salute, le opinioni politiche espresse, le credenze religiose, l'adesione ad associazioni sindacali o dati personali di altro tipo, come per ipotesi, l'indirizzo di residenza.

Tar Campania Salerno, Sez. I, Sentenza n. 1898 del 01 luglio 2022

ACCESSO CIVICO – ESECUZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI.

L'istituto dell'accesso civico generalizzato trova applicazione anche per le procedure di esecuzione degli appalti pubblici, ferma restando, tuttavia, la verifica di compatibilità del suddetto accesso con le eccezioni di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33 del 2013 e, tra queste, proprio con quella costituita dalla necessità di “evitare un pregiudizio concreto alla tutela [...] [de]gli interessi economici e commerciali di una persona [...] giuridica”, rispetto ai quali deve dunque essere costantemente operato, a tale ultimo riguardo, un adeguato “bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza” (punto 38), tenendo conto che trattasi di “limiti certamente più ampi e oggetto di una valutazione a più alto tasso di discrezionalità”.

Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2737 del 29 aprile 2019

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI DINIEGO – TERMINE DI DECADENZA

È applicabile all'accesso civico generalizzato la consolidata interpretazione della disciplina sull'accesso documentale, in base alla quale la tutela del richiedente nei confronti del silenzio rifiuto, del provvedimento espresso di diniego (totale o parziale) e del provvedimento con cui si dispone il differimento, deve essere esercitata entro e non oltre il termine decadenziale di trenta giorni (art. 116, comma 1, c.p.a.), decorrente dall'adozione dell'atto o dallo spirare del termine per provvedere (previsto dall'art. 25, quarto comma, L. n. 241 del 1990 per l'accesso documentale e dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 33 del 2013 per l'accesso civico).